

AULA 'B'



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	LUCIA ESPOSITO	- Presidente -
Dott.	FABRIZIA GARRI	-Rel. Consigliere-
Dott.	ROSSANA MANCINO	- Consigliere -
Dott.	ATTILIO FRANCO ORIO	- Consigliere -
Dott.	SIMONA MAGNANENSI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 520-2025 proposto da:

_____ rappresentato e difeso dall'avvocato
_____;

- ricorrente -

contro

2025 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
4054 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avvocati [REDACTED],
[REDACTED];

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 456/2024 della CORTE D'APPELLO di
LECCE, depositata il 08/07/2024 R.G.N. 523/2023;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/10/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

Oggetto

Indennizzi Covid 19

R.G.N. 520/2025

Cron.

Rep.

Ud. 07/10/2025

PU

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato [REDACTED];
udito l'avvocato [REDACTED].

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da [REDACTED] operaio agricolo a tempo determinato, e avente ad oggetto il pagamento da parte dell'Inps dell'indennità prevista agli artt.9 co. 2, lett. a) d.l. n.104/20 (c.d. Decreto Agosto) e 15 co.1 e 15 bis d.l. n. 137/20 (c.d. Decreto Ristori). Secondo la Corte d'appello, tali indennità previste per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non potevano essere estese agli operai agricoli a tempo determinato, i quali godevano di indennità specificamente previste per il settore agricolo; né, del resto, gli operai agricoli a tempo determinato potevano dirsi lavoratori stagionali.

Avverso la sentenza, [REDACTED] ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. L'Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. L'ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

In camera di consiglio, il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, [REDACTED] deduce violazione e falsa applicazione del d.l. n.104/20 art. 9, co.2, lett. a), del d.l. n.137/20, artt.15, co.1 e 15 bis, co.1, dell'art. 12 Disposizioni sulla Legge in generale, del d.P.R. n.1525/63 (recepito dal d.lgs. n.81/15, art.21, co.2), nonché del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione



di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, e dell'art.21 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018.

La Corte avrebbe errato nell'escludere il carattere della stagionalità all'attività lavorativa dell'operaio agricolo a tempo determinato.

Con il secondo motivo di ricorso, [REDACTED] deduce violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c.

La Corte d'appello non avrebbe considerato la sussistenza in capo alla ricorrente di tutti i presupposti di fatto richiesti dagli artt.9 d.l. n.104/20, 15 e 15 bis d.l. n.137/20 per la concessione dell'indennità.

Con il terzo motivo di ricorso, [REDACTED] deduce violazione e falsa applicazione del d.l. n.18/20 artt.29, 30 e 44, del Decreto Interministeriale 4 maggio 2020, n. 10, art.2, del d.l. n.34/20, artt. 84 e 86, del d.l. n.41/21, art. 10, del d.l. n.73/21, art. 69.

La Corte non avrebbe considerato che varie disposizioni stabiliscono il divieto di cumulo tra le indennità previste per fronteggiare la situazione economica indotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, mentre nessuna norma stabilisce il divieto di cumulo tra le indennità a favore dei braccianti agricoli e quelle in favore dei lavoratori stagionali occupati in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, sicché andava affermato il diritto al cumulo delle distinte indennità.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono infondati.

Nell'ambito della legislazione introdotta nel biennio 2020-2021 per fronteggiare le conseguenze economiche conseguite all'emergenza epidemiologica da COVID-19, occorre



innanzitutto esaminare gli interventi specificamente dettati a sostegno degli operai agricoli a tempo indeterminato. Il primo intervento risale al d.l. n.18/20: l'art.30 ha previsto che "Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro". Poi, per il mese di aprile, fu erogata l'indennità di €500 in forza dell'art.84, co.7 d.l. n.34/20, sulla base degli stessi presupposti. Infine, l'art.69, co.1 d.l. n.73/21 ha previsto che "Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 euro".

Si è trattato dunque di una legislazione di sostegno che ha riguardato gli operai agricoli a tempo determinato per l'attività lavorativa svolta nel 2019 e 2020, sul presupposto che, in ciascuno dei due anni, avessero prestato almeno 50 giornate di lavoro.

Accanto alle provvidenze a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, il legislatore ha poi introdotto delle indennità in favore, più in generale, di tutti i lavoratori stagionali, non addetti al turismo né a stabilimenti termali.

Si tratta degli artt.84, co.8, lett. a) d.l. n.34/20, 9, co.2, lett. a) d.l. n.104/20, 15, co.1 e 3, lett. a), 15-bis, co.1 e 3, lett. a) d.l. n.137/20, 10, co.1 e 3, lett. a) d.l. n.41/21, 42, co.1 e co.3, lett. a) d.l. n.73/21. In particolare, in base all'art.34, co.8 d.l. n.34/20: "È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei



seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo”.

I successivi interventi hanno prorogato le indennità, mantenendo gli stessi presupposti di fatto, e prorogando solo i periodi temporali, di modo da assicurare le provvidenze per il periodo decorrente dall'1.1.2019 fino alla data di entrata in vigore del d.l. n.73/21.

La questione giuridica posta dal ricorso è se l'operaio agricolo a tempo determinato possa al contempo essere considerato quale lavoratore stagionale non addetto al settore del turismo e degli stabilimenti termali al fine della fruizione dei relativi incentivi. Ritiene questa Corte che rettamente il collegio d'appello abbia risposto in senso negativo. Ciò perché, in primo luogo, il legislatore, avendo contemplato espressamente i lavoratori agricoli a tempo determinato quali destinatari di specifiche indennità, ha mostrato di considerare gli stessi come categoria specifica, distinta dal *genus* dei lavoratori stagionali non addetti al turismo e agli stabilimenti termali.

I lavoratori agricoli non solo avevano una indennità parametrata in misura diversa dagli altri stagionali, ma anche necessitavano di presupposti di fatto diversi al fine della fruizione di tale indennità: per i lavoratori agricoli occorreavano almeno 50 giornate di lavoro prestate, per gli altri stagionali occorreava che avessero cessato il rapporto di lavoro in conseguenza del COVID-19, e avessero prestato un numero di giornate di lavoro di almeno 30.



Il fatto che si tratti di un sistema di incentivi, per così dire, a doppio binario, emerge dal fatto che in due testi normativi (d.l. n.34/20 e d.l. n.73/21), il legislatore giustappone i due tipi di incentivi, prevedendo prima l'indennità per gli operai agricoli (art.84, co.7 d.l. n.34/20, art.69 d.l. n.73/21), e poi quella in favore di tutti gli stagionali occupati al di fuori del settore del turismo e degli stabilimenti balneari (art.84, co.8 d.l. n.34/20, art.42 d.l. n.73/21).

La specifica predisposizione di un sistema di incentivi modulata sui lavoratori agricoli alla luce di suoi propri presupposti indica la chiara volontà legislativa di svincolare tale categoria di lavoratori dai lavoratori stagionali in generale (non addetti al turismo né agli stabilimenti balneari).

Il che rende irrilevante valutare – come richiede invece il primo motivo – se i lavoratori agricoli a tempo determinato siano da considerarsi lavoratori stagionali, poiché, se anche ciò fosse, costoro non potrebbero certo esserlo ai fini delle provvidenze in favore degli stagionali (non addetti al turismo e agli stabilimenti balneari), vista la volontà legislativa di tenere comunque separati i due sistemi di provvidenze.

Non contraddice a quanto finora osservato il fatto che alcune norme abbiano previsto il divieto di cumulo tra indennità, e in nessuna di esse il divieto sia stato esteso espressamente al caso degli operai agricoli a tempo determinato da considerarsi pure stagionali non addetti al turismo o agli stabilimenti balneari.

Da un lato, infatti, essendo le norme emergenziali da qualificarsi come eccezionali e quindi di stretta interpretazione (art.14 Preleggi), il silenzio legislativo sulla possibilità di cumulo deve intendersi come contrario a una volontà legislativa di ammettere il cumulo, secondo la massima già evidenziata dalla sentenza impugnata (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*).



Dall'altro lato, le norme che vietano il cumulo (v. ad es. art. 31 d.l. n.18/20, art.86 d.l. n.34/20) hanno riguardo al caso di lavoratori che, durante il periodo emergenziale, abbiano svolto diverse attività lavorative, ciascuna delle quali astrattamente rientrante in una diversa forma di provvidenza indennitaria. Il legislatore ha vietato il cumulo di più indennità.

È chiaro che, a fortiori e senza bisogno di un espresso divieto di cumulo, non può ammettersi il cumulo quando si tratti della stessa attività lavorativa (lavoratore agricolo). Qui infatti non è più questione di vietare il cumulo tra indennità in astratto cumulabili, ma di sussunzione di quell'unica attività lavorativa entro l'una o l'altra fattispecie giuridica (id est, tipologia di prestazione). E si è visto che la sussunzione va operata esclusivamente entro la fattispecie disciplinante le provvidenze a favore degli operai agricoli a tempo determinato.

Va perciò affermato il seguente principio di diritto: "agli operai agricoli a tempo determinato, destinatari di una specifica disciplina nell'ambito delle misure di sostegno economico connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, spettano gli indennizzi di cui agli artt.30 d.l. n.18/20, 84, co.7 d.l. n.34/20, 69, co.1 d.l. n.73/21, non anche gli indennizzi previsti per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti balneari, secondo gli artt.84, co.8, lett. a) d.l. n.34/20, 9, co.2, lett. a) d.l. n.104/20, 15, co.1 e 3, lett. a), 15-bis, co.1 e 3, lett. a) d.l. n.137/20, 10, co.1 e 3, lett. a) d.l. n.41/21, 42, co.1 e co.3, lett. a) d.l. n.73/21". Resta infine irrilevante il profilo veicolato dal secondo motivo di ricorso, trattandosi di un profilo fattuale, essendo la causa decisa in punto di diritto.

La novità della questione trattata consiglia la compensazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.10.2025

Il Consigliere estensore

Fabrizia Garri

Il Presidente

Lucia Esposito



Numero registro generale 520/2025

Numero sezionale 4054/2025

Numero di raccolta generale 32607/2025

Data pubblicazione 14/12/2025

